

Università e Costituzione: qualche dubbio (di legittimità) su alcune disposizioni della legge Gelmini

di Silvio GAMBINO

1. Ogni botte dà il vino che il vignaiolo vi mette. Con metafora indubbiamente poco felice vogliamo proporre qualche riflessione su (alcuni) contenuti della legge Gelmini che la maggioranza parlamentare ha voluto portare in dono natalizio alla parte del Paese che si riconosce nel suo indirizzo politico.

Il punto di partenza di questa (breve) riflessione è che la legge di cui ora parleremo è, per molti profili, una 'legge manifesto', la cui approvazione parlamentare, considerata dall'ottica politica delle forze di maggioranza, s'imponeva per più ragioni. La piazza non può scrivere le leggi e dunque gli studenti devono farsene una ragione. Questa è una delle ragioni; forse non fra quelle meno secondarie. Chi ha seguito le cronache concitate e il dibattito parlamentare ricorda bene come, nonostante le discutibili eccentricità della senatrice (leghista) impegnata nella presidenza dell'Aula in quel momento, uno degli argomenti a favore della immediata approvazione delle legge era appunto quello di salvaguardare la piena legittimazione dell'organo parlamentare rispetto alle critiche e alle pressioni esterne al Parlamento. Se ne possono perfino comprendere le ragioni.

Per la maggioranza che ha deciso di premere l'acceleratore sull'approvazione del testo legislativo si trattava di una scommessa che puntava a rinsaldare un consenso politico e a recuperare quello elettorale pericolosamente sgranato dalle scaramucce parlamentari di 'Futuro e Libertà'. La scommessa per il momento è andata a buon fine per la maggioranza; si tratterà di capire se la sua tenuta non rischi di riflettere sul sistema universitario statale tutte le

incertezze di una implementazione della legge (con i 47 adempimenti attuativi che sono stati contati) che avrà una durata, con qualche probabilità, non coincidente con la durata ipotizzabile dell'attuale maggioranza parlamentare.

Dopo una prima fase che potremmo definire di tipo pressoché ideologico, la maggioranza parlamentare guidata dalla Gelmini ha scelto una strada più prudente ma al contempo maggiormente efficace, quella dell'ambiguità. In questa fase, le linee politiche di attacco ai cd 'baroni' (rimane forte la curiosità di sapere se il Ministro parlava sul serio o per celia) si sposano con una negoziazione molto più pratica (invero poco sotterranea, a leggere con attenzione i documenti CRUI in materia, che non a caso hanno visto l'espressione di pareri nettamente dissenzienti) con le *élites* della *governance* degli atenei ma anche (e questa forse è la strategia più ambigua fra tutte) con la messa a disposizione di limitate risorse finanziarie che, se non certo esaustive per l'organizzazione di concorsi per gli attuali ricercatori da parte degli atenei del Paese, dovevano comunque lasciare sperare/ipotizzare/auspicare che lo fosse.

Nelle ultime settimane, rispetto ai movimenti delle settimane precedenti, gli studenti sono rimasti (quasi) soli, cercando (come potevano) di far sentire le loro ragioni. Sono stati chiari ed efficaci. Tutti li hanno capiti; si trattava di una lotta per il loro diritto al futuro, che nasceva nel contrasto alla legge Gelmini ma che preannunciava che non si sarebbe fermata dinanzi alla sua approvazione parlamentare. Le famiglie ne hanno compreso le ragioni e, pur senza scendere in piazza, hanno espresso una qualche solidarietà con essi. L'Università e i suoi problemi, nel fondo, costituivano in questa forma di lotta una mera accidentalità, un modo per affermare il proprio protagonismo politico e generazionale e per dire ad alta voce (perché tutti comprendessero) che avevano ben inteso quale fosse l'indirizzo politico di questa maggioranza parlamentare. Un indirizzo – invero – che per molti, troppi, versi non era – nella materia universitaria almeno – molto diverso da quello della stessa opposizione. Il che complica molto le cose, ma nel fondo le chiarisce.

In questo scenario, costituito dalle ambiguità e dalle cointeressenze (di cui si è detto) delle componenti (istituzionali e non) del mondo universitario con quelle governative e dello schieramento parlamentare di maggioranza, riparte la vita universitaria, ora impegnata in una partita altrettanto importante (ancorché di retroguardia, politicamente e giuridicamente parlando), quella della riforma degli statuti universitari al fine di conformarli al nuovo testo di legge in materia. Non uso la parola riforma perché non ne vedo gli elementi strutturali.

La partita in altri termini si sposta ora nel sistema universitario del Paese, chiamato a fare i conti, a riflettori spenti, sulle persistenti difficoltà dovute al disinvestimento statale (inferiore almeno di due terzi rispetto alla media dei Paesi europei avanzati) nel settore della università e della ricerca (ma anche della scuola e della cultura).

Il Ministro Gelmini ha firmato il decreto sulle risorse da rendere disponibili agli Atenei per il 2010 (cd FFO) solo alla fine dell'anno appena trascorso; questo dato spiega, molto più di quanto possano farlo interi discorsi, quali sono e quali potranno essere in futuro le sorti dell'autonomia universitaria, legate a doppia mandata alle scelte politiche del Ministro dell'Università e, al contempo, a quelle del Ministro del Tesoro.

Di questa autonomia, considerata anche sotto il profilo della effettualità, vorremo ora parlare anche per evidenziarne i rischi, la gracilità, la fragilità. Lo faremo richiamando qui e lì alcuni documenti e articoli di recente pubblicati in materia. Oltre al contributo di Azzariti, Burgio, Lucarelli e Mastropaolo, pubblicato su 'Il Manifesto' del 5 gennaio scorso, ci riferiamo alla lettera/documento dei professori Ciancio, De Martin, Dogliani, Meo, Roda e Vercellone, circolata in via telematica il 26 dicembre 2010, che richiama una argomentata "Nota ad horas" di Pinelli sui profili di legittimità costituzionale della legge Gelmini. L'invito alla riflessione corale sui punti individuati in tali documenti, unitamente alla proposizione (come è normale che avvenga) di valutazioni critiche sulla legge appena approvata, suggerisce (e auspica) che lo

stesso mondo professionale dei giuristi e dei costituzionalisti (in particolare) apporti il proprio contributo di interpretazione tecnico-giuridica al tema dell'autonomia universitaria e alla legittimità dei relativi 'limiti' stabiliti dal legislatore statale.

2. Se la Costituzione assume che alle università (unitamente alle accademie e alle istituzioni di alta cultura) è riconosciuto "il diritto di darsi ordinamenti autonomi *nei limiti* stabiliti dalle leggi dello Stato" (art. 33.6 Cost.), si tratta di riflettere bene sulla conformità (o meno) della legge Gelmini al principio di autonomia costituzionale e, nel quadro di tale principio, sul rispetto del diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi. Le ultime parole, come si noterà, costituiscono una mera translitterazione della già richiamata disposizione costituzionale, senza aggiungere nulla di nuovo.

Un limite generale – quello delle leggi in materia universitaria –, che può, esso stesso, dare adito a dubbi di legittimità costituzionale, in tal senso, risiede nel vero e proprio abuso di diritto osservabile in più disposizioni della legge Gelmini.

In contrasto con le previsioni dell'art. 76 della Costituzione, quest'ultima, infatti, procede ad una disciplina di dettaglio della complessa materia universitaria (l'eventuale ricorso alla Corte ne specificherà analiticamente le disposizioni riguardate), in evidente contrasto con le garanzie che devono essere assicurate all'autonomia ordinamentale degli atenei (mediante l'esercizio della potestà statutaria e regolamentare) e comunque eccedendo nella determinazione di principi e criteri direttivi cui la legge deve conformarsi se vuole (per come deve costituzionalmente) contenersi nel limite del rispetto dell'autonomia universitaria costituzionalmente sancita.

Questo stesso limite, come è stato già sottolineato, fra l'altro nei documenti richiamati in precedenza, risulta ampiamente superato nelle disposizioni dell'art. 5 della legge (ma non solo), in ragione di una assolutamente general-genericità dei principi e criteri direttivi da seguirsi da parte del Governo

nell'esercizio della delega, che, per tale ragione, diviene irragionevole e per questo illegittima costituzionalmente, almeno nella parte che riguarda beni protetti costituzionalmente, sia in termini di principi che di diritti fondamentali.

Nel merito, le richiamate disposizione di delega, sulle quali occorrerà ritornare più e più volte (e che è inevitabile che siano sottoposte al vaglio del Giudice delle leggi), concerne beni di particolare pregio giuridico-costituzionale, garantiti mediante riserva di legge, la quale esclude, come sappiamo, una loro disciplina attraverso atti di normazione secondaria. Si ricorda, in tal senso, come la legge Gelmini (art. 5) deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, fra l'altro, alla "revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e ... contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle università statali".

Pur senza scendere in eccessivi dettagli, non può non rilevarsi come un superamento dei limiti consentiti ad una legge chiamata a rispettare l'autonomia costituzionale delle università si appalesi già nella violazione di un limite che riguarda in via generale (senza cioè che lo stesso riguardi necessariamente la materia dei diritti) la protezione di determinati beni giuridici mediante riserva di legge.

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia che riguardino il diritto allo studio o qualsiasi altro diritto fondamentale sociale e civile, come si assume nella teoria costituzionale dei diritti sociali e civili (prima e dopo la revisione del titolo V Cost.), non consente di *by-passare* il legislatore in favore di una loro disciplina con atti di normazione secondaria, vincolati in materia dal rispetto delle garanzie della riserva di legge. È stato già sottolineato come in queste materie (relative ai diritti sociali fondamentali), e per quanto qui ci concerne più da vicino con riguardo alla disciplina del diritto allo studio, della libertà di ricerca e di insegnamento, non può esservi spazio legittimo per il ricorso ad altre fonti normative che non siano la legge.

Il mancato esercizio del potere di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, in ragione del (sospetto) *vulnus* costituzionale dovuto all'eccesso di delega (ma anche come vedremo in seguito alla stessa dubbia legittimità della disposizione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione), naturalmente, non può essere considerato come una salvacondotta della piena costituzionalità delle disposizioni legislative in considerazione.

3. Ragionevoli dubbi di (il)legittimità costituzionale della legge, inoltre, riguardano – e diremmo in modo prevalente – taluni profili relativi al nuovo sistema di *governance* delle *università*.

Prima di procedere nella riflessione sul punto, preliminarmente, si sottolinea come i dubbi dei quali ora parleremo non riguardano tanto la valutazione dei contenuti materiali della legge e delle relative linee politiche e culturali, quanto piuttosto il sospetto *vulnus* del principio di autonomia costituzionale determinato dalle nuove disposizioni di disciplina relative alla composizione del consiglio di amministrazione delle università.

Dopo un essenziale richiamo critico delle scelte politiche seguite dalla maggioranza parlamentare, potremo così limitarci ad un riflessione tecnico-giuridica, concentrandoci sulla discussione in tema di legittimità dell'ambito dei limiti riconoscibili alle leggi che intervengono nella materia segnata dall'autonomia universitaria costituzionalmente garantita.

L'interrogativo di fondo sollevato da queste disposizioni riguarda *in primis* il (del tutto inesistente, costituzionalmente parlando) titolo giuridico di alcuni dei soggetti chiamati dalla legge a far parte del consiglio di amministrazione (e dunque alla gestione strategica ma anche amministrativa) degli atenei.

L'obiettivo della riflessione, non essendo quello di ricostruire l'intero sistema di articolazione interna delle università, si potrà concentrare sulle sole problematiche costituzionali poste dalla composizione del consiglio di amministrazione. Non mancano questioni strettamente connesse, come quelle

relative ai poteri condivisi del consiglio di amministrazione con il senato accademico. Rilevano in modo problematico in questa ottica la natura e l'esercizio dei pareri (obbligatori ma non vincolanti) che il senato accademico è chiamato ad adottare "in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti ... nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c)" (si tratta, in quest'ultimo caso, delle nuove, discutibili, modalità di costituzione/istituzione delle Facoltà/Scuole). Merita un particolare approfondimento sotto tale profilo, come ora non potremo fare, l'attribuzione al consiglio di amministrazione "della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi" (art. 2.1.h., legge Gelmini).

Si confermano appieno, pertanto, tutti i limiti del modello di *governance* di tipo privatistico (seguito in modo pressoché ideologico dalla maggioranza parlamentare) già da altri sottolineati.

Nel merito, la "designazione o scelta degli altri componenti, *secondo modalità previste dallo statuto*, tra candidature individuate ... tra personalità italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale" (art. 2.1.i, legge Gelmini).

Ora, mentre non può negarsi che nella discrezionalità consentita al legislatore (dai limiti previsti nell'art. 33.6 Cost.) rientri anche quella di fissare un numero massimo di componenti agli organi di governo delle università, non così può dirsi per quanto concerne la fissazione di determinate quote e la loro riserva a soggetti "non appartenenti ai ruoli dell'ateneo". Una simile affermazione trova conforto nel principio costituzionale del buon andamento e in quello della semplificazione, impedendo che la pletoricità nella composizione degli organi si ponga come limite alla effettività del relativo buon andamento; con riguardo alla seconda delle due previsioni, solleva appunto il *vulnus* dell'autonomia statutaria delle università con riguardo all'art. 33.6 Cost.

L'interpretazione della disposizione, tuttavia, solleva interrogativi più ampi, che riguardano l'inderogabilità della rappresentatività nella formazione degli organi espressivi dell'autonomia accademica e più in generale la natura stessa di quest'ultima.

Partendo da quest'ultima e senza volerne proporre un'analisi approfondita e, al contempo, problematica delle relative letture teorico-dottrinarie ispirate alla 'autonomia funzionale' (espressamente desumibili dalla legge n. 59/97, ma non solo), assumiamo come orientamento più argomentato quella lettura dell'autonomia universitaria maggiormente aderente al dato costituzionale, ove il riferimento espresso è fatto appunto all'autonomia ordinamentale degli atenei.

Quest'ultima forma di autonomia, risulta indubbiamente molto meno restrittiva rispetto all'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, delle camere di commercio o delle collettività locali e molto più dipendente da un proprio circuito di rappresentanza nella quale a comporre gli organi di governo degli atenei è appunto "il corpo dei docenti" e le altre componenti della comunità universitaria cui lo statuto riconosce in modo insindacabile l'elettorato attivo.

Tale orientamento è chiaramente affermato, con riguardo ad una vicenda nella quale veniva in rilievo il principio dell'inalienabilità del docente universitario dalla sua sede effettiva, con riguardo all'art. 33.6 della Costituzione. La Corte costituzionale aveva modo di affermare (nel considerato 4) che "una volta evidenziato che *l'autonomia accademica si traduce in definitiva nel diritto di ogni singola Università a governarsi liberamente attraverso i suoi organi* e, soprattutto, attraverso il corpo dei docenti nelle sue varie articolazioni, così risolvendosi nel potere di autodeterminazione del corpo accademico (cosiddetto autogoverno dell'ente da parte del corpo docente), non può non assumere rilievo decisivo la constatazione che il diritto di darsi ordinamenti autonomi è riconosciuto dalla Costituzione alle 'istituzioni di alta cultura, università ed accademie' non in modo pieno ed

assoluto, ma ‘nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato’. Si tratta, cioè, di un’autonomia che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (sentenza n. 145 del 1985), ‘lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale’, sempreché quest’ultimo ‘non sia irrazionale’” (sent. n. 1017/1988).

La richiamata giurisprudenza costituzionale non pare revocare in dubbio che la natura degli organi universitari deve essere (non può che esserlo) di tipo rappresentativo, né la stessa opera distinzioni di sorta fra gli organi di autogoverno delle università deputati a farsi carico della programmazione didattica e della relativa disciplina e quegli altri organi, parimenti espressivi dell’autogoverno degli atenei, che attengono alla disciplina finanziaria, amministrativa e contabile.

Ora proprio questa distinzione viene operata dalla legge Gelmini, che sancisce in modo espreso (all’art. 2.1.f) l’elettività per la sola costituzione del senato accademico, unitamente alle relative quote e al numero massimo dei componenti l’organo (proporzionato alle dimensioni dell’Ateneo e comunque non superiore a 35).

La stessa formulazione non viene seguita con riguardo alla composizione del consiglio di amministrazione e già una simile disciplina si pone in evidente deroga del principio costituzionale posto a garanzia dell’autonomia universitaria e della pari dignità degli organi di autogoverno degli atenei.

Certo, a voler seguire il richiamato ragionamento seguito dalla Corte, occorre verificare se l’apprezzamento discrezionale del legislatore nella disciplina relativa alla composizione dell’organo di autogoverno risulta o meno viziato da irrazionalità o irragionevolezza. A chi scrive non pare dubbio che la previsione di legge incorre nella violazione del richiamato principio costituzionale e come tale la risposta al dubbio di legittimità costituzionale non potrà che venire dal Giudice delle leggi.

D’altra parte, a voler seguire il criterio della ragionevolezza alla base della novellata disciplina della materia, c’è da chiedersi quale ragione mai impedisse

fin qui che personalità autorevoli e accreditate della società civile (e dello stesso mondo dell'impresa) fossero chiamate a partecipare agli organi di autogoverno degli atenei. Si possono richiamare in tal senso talune prassi statutarie che hanno previsto la funzione di identificazione e di nomina (secondo modalità di statuto) dello stesso Presidente del Consiglio di amministrazione ma anche la partecipazione all'organo di soggetti provenienti dalle istituzioni territoriali e/o funzionali.

Tuttavia, nel caso della legge Gelmini, non siamo più nel campo delle previsioni facultizzanti quanto piuttosto nell'ambito di previsioni legislative di fissazione di limiti agli statuti universitari e per questa ragione la lesione del principio di autogoverno degli atenei non può che sollevare dubbi di legittimità costituzionale.

Sempre nell'ottica della ragionevolezza, una simile dubbiosità può forse trovare una soluzione compatibile costituzionalmente nella proposta del Gruppo di professori torinesi che suggerisce che i tre soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo siano individuati tra professori di altri atenei "o comunque eletti da assemblee territoriali rappresentative e non nominati dal gioco degli esecutivi, trattando le Università alla stregua delle municipalizzate o delle ASL". Le ragioni formali alla base del dubbio di legittimità permangono ma in questa ipotesi si potrebbe almeno parlare di una soluzione non pienamente irrazionale.

Quanto alla sua composizione, il numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle università è ora fissato dalla legge Gelmini nel numero massimo di undici componenti, incluso il rettore, componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti.

Con riguardo invece alle forme della relativa composizione, la previsione legislativa impone un vaglio molto accurato, in quanto ognuna delle possibili letture della disposizione pare porsi in contrasto con il diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi ... sia pure nei limiti stabiliti dalle leggi dello

Stato. Ora qui è il punto. Quale limite può riconoscersi alle leggi dello Stato nel loro prevedere limiti all'autonomia universitaria?

Quasi premunendosi (per così dire) rispetto ad una possibile contestazione di (il)legittimità, il legislatore, almeno in apparenza, pare rispettare l'autonomia ordinamentale delle università, rinviando ai relativi statuti scelte di rilievo in materia, per come vedremo meglio in seguito. Saranno queste ultime, infatti, a dover stabilire in sede statutaria fra “designazione” o “scelta” degli altri componenti il consiglio di amministrazione (nella misura di sei componenti, atteso che tre componenti sono riservati dalla legge a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'ateneo).

Il modello complessivo di *governance* che ne risulterà, pertanto, sarà funzione, in parte, delle disposizioni legislative (che riservano una quota di tre componenti all'esterno degli atenei) e, in parte prevalente, delle disposizioni statutarie delle università, chiamate ad operare scelte fra (improbabili) modelli di ‘designazione’ (dunque, di nomina) e modelli elettorali (di ‘scelta’), all'interno di candidature esse stesse caratterizzate da un *plus* di rappresentatività tecnocratica o professionale anziché di tipo elettivo.

Il dubbio circa la legittimità complessiva dei disposti legislativi relativi alle forme dell'auto-governo degli atenei si sposta in tal modo ai relativi statuti. La lettura della disposizione rende in ogni caso non salvabile sotto il profilo della legittimità costituzionale una simile lettura, in quanto la disposizione legislativa delimita il *parterre* dei “designandi” o degli “eligendi” ad un ambito che – con ogni apertura che si voglia seguire da parte degli statuti universitari – esclude comunque dall'esercizio effettivo del diritto all'auto-organizzazione universitaria i soggetti primari di tale diritto (naturalmente nelle forme sancite da statuti e regolamenti), che sono appunto i docenti e il personale amministrativo.

Le limitazioni della legge Gelmini, che la portano ad escludere per un certo periodo di tempo i ‘designandi’ e gli ‘eligendi’ dai ruoli dell'Ateneo, non fanno che illuminare meglio la *ratio* dell'argomentazione appena richiamata e la

rendono per questo del tutto non salvabile rispetto ai 'limiti' esercitabili dalla legge statale in materia. Questi ultimi pertanto possono riconoscersi e ammettersi solo se e nella misura in cui si conformano (per rispettarlo) al diritto delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie "di darsi ordinamenti autonomi".

Non pare convincente sotto il profilo giuridico lo stesso generoso tentativo di chi, riflettendo sul da farsi nella presente fase di implementazione statutaria, ritiene in qualche modo salvabile la legittimità costituzionale della richiamata previsione proponendo/suggerendo che il numero degli esterni al consiglio di amministrazione sia ridotto al minimo (tre) e che fra questi vi siano professori universitari o comunque soggetti espressi da una elezione territoriale. Questo risparmierebbe alle Università l'onta di essere trattate come i comitati di gestione delle uu.ss.ll. di un tempo ma non risolve il dubbio sulla questione centrale. Una questione – quest'ultima – relativa ai contenuti indefettibili dell'autonomia ordinamentale delle università che, per questo, ne ostacola ogni possibile grado di negoziabilità in materia. Scavare all'interno dei contenuti di questa autonomia, così, risulta oggi più che mai necessario.

4. Per concludere richiamiamo un Documento della CRUI sulla *governance*, del 19 febbraio 2009. In esso si afferma a chiare lettere quanto segue: "Alle connotazioni decisamente più forti, in senso strategico e di garanzia quanto al buon uso delle risorse, del Consiglio di amministrazione riformato rispetto all'attuale, *dovrebbero corrispondere modalità ugualmente diverse di identificazione dei componenti, da scegliersi non più su basi elettive e con riferimento vincolato a specifiche categorie di personale, ma secondo designazioni imperniate sulla competenza e anche riferite alle specifiche caratteristiche universitarie*".

Se l'organo (la CRUI) che riunisce e coordina i vertici amministrativi dell'autogoverno delle università del Paese ritiene di poter sottoscrivere (in modo professionalmente e istituzionalmente tanto discutibile) simili

affermazioni, c'è da interrogarsi se appare ancora ragionevole (come si è tentato di fare fin qui) rinviare un simile sindacato alla Corte costituzionale, atteso che i principali portatori di interesse istituzionale in materia hanno ormai del tutto rinunciato al criterio della rappresentanza a tutto favore di quello della competenza nella composizione dei consigli di amministrazione degli atenei.

Forse occorrerebbe concludere con una qualche richiesta di scuse al ministro Gelmini (della positività delle cui scelte legislative alle esigenze di riforma degli atenei non siamo comunque convinti). Limitatamente alle questioni richiamate in precedenza, la legge per cui si è strenuamente battuta è stata molto più prudente e ragionevole, realizzando – per come richiedeva la CRUI – non una sostituzione piena della legittimazione professionale a quella rappresentativa nella composizione dell'organo di auto-governo (strategico e amministrativo) degli atenei bensì una giustapposizione fra i due criteri, che – fatta comune salve le ragioni della loro illegittimità – non potrà che accompagnarsi con aperture a cointeressenze gestionali privatistiche, con l'inevitabile rischio di conflitti interni agli organi di autogoverno fra componenti elettive interne e componenti esterni e dunque con la possibile compromissione del buon andamento delle attività dell'organo. Un altro buon motivo per tenere sulla graticola un sistema tanto necessario per la cultura e per la stessa economia del Paese, come quello universitario, nell'attesa di un successivo e forse definitivo colpo di coda!